



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

Allegato A all'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22 Marzo 2022

Crisi Internazionale Ucraina

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN ATTO

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI
INTERNAZIONALE IN ATTO**

VENEZIA, IL GIORNO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2022

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO, giusta nomina O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022.** domiciliato per la carica a
Venezia a Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI: CONFINDUSTRIA VENETO
COORDINAMENTO TURISMO, FEDERALBERGHI E FAITA CONFCOMMERCIO
VENETO, ASSOTURISMO CONFESERCENTI VENETO**

RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31.12.2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crisi ucraina";
- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi ucraina";
- l'OCDPC n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4 che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati per l'alloggio temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 che ha nominato quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1 dell'OCDPC n. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore della Direzione Turismo
- dott. Mauro Giovanni Viti.

RITENUTO necessario con il presente Accordo Quadro assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate e conseguentemente definire:

- condizioni uniformi di ospitalità;
- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'OCDPC n. 872/2022.

3. Il presente Accordo Quadro non limita i gestori delle Strutture Ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

4. Le Associazioni di Categoria, sottoscrittrici del presente Accordo Quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la Struttura Ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro (il cui schema è stato approvato con Ordinanza del Commissario delegato n.....del.....) il dott. Mauro Giovanni Viti in qualità di Soggetto Attuatore, sottoscriverà un apposito singolo contratto.

5. Per dare esecuzione al presente Accordo Quadro il Soggetto Attuatore incaricato contatta i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto, Assoturismo Confesercenti Veneto) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "due stelle".

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pernottamento + prima colazione (35,00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;

- il monitoraggio delle presenze, attraverso il portale telematico EMERGENZA UCRAINA, messo a disposizione dal Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

5. Come previsto dall'art. 9, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022 l'importo complessivo dell'affidamento alla singola struttura ricettiva non può essere superiore ad Euro 214.900,00 IVA esclusa.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della Struttura Ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo Quadro)

1. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente Accordo Quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Fatturazione)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, emette fattura elettronica, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere indirizzate all'ing. Luca Soppelsa in qualità di intestatario della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022, con sede a Marghera (Ve), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti e sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente Accordo Quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente Accordo Quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 e s.m.i, a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario delegato

..... (firmato digitalmente)

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, (firmato digitalmente)

Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto, (firmato digitalmente)

Assoturismo Confesercenti Veneto (firmato digitalmente)